

REGOLAMENTO MICRONIDO COMUNALE.

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Micronido comunale di Villafranca Piemonte è un servizio socio – educativo di interesse pubblico che ha il duplice scopo di favorire da un lato un’armonica evoluzione psicofisica del bambino ed essere dall’altro un aiuto concreto per le famiglie, favorendo l’accesso della madre al lavoro. Il Comune di Villafranca Piemonte ha la titolarità della gestione del proprio Micronido che si trova ubicato in via Roma, affidandone il funzionamento e la gestione ad una ditta o cooperativa sociale tramite le procedure previste dalla legge. L’ente stesso coordina gli interventi sociali ed i servizi educativi presenti sul territorio e favorisce la partecipazione attiva dei genitori in collaborazione con gli operatori.
2. Il Micronido accoglie ed educa i bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni e ne promuove un equilibrato sviluppo psicofisico in termini di sviluppo dell’autonomia, costruzione dell’identità e socializzazione.
3. Il servizio promuove l’inserimento di bambini in situazioni di svantaggio, siano esse di tipo culturale, sociale o psicofisico.

ART. 2 – GESTIONE DEL MICRONIDO

1. La gestione del Micronido verrà affidata ad una ditta o cooperativa sociale già operante nel settore da individuarsi previo esperimento delle procedure di legge.
2. Tutto il personale operante nel Micronido è in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e risponde ai rapporti numerici educatore/bambini indicati dalla DGR 28 – 9454 del 25.05.2003 “Legge 448/2001 art. 70 – Micronidi – individuazione dei requisiti strutturali e gestionali” modificata dalla DGR 20 – 11930 dell’08.03.2004 a dalla DGR 13 – 2738 del 02.05.2006.

ART. 3 – CRITERI DI AMMISSIONE E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il Micronido ha una capienza di 22 posti.
2. Sono ammessi ad usufruire del servizio di Micronido i bambini residenti nel Comune di Villafranca Piemonte, di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi. Per “bambino residente” si intende quello i cui genitori, ovvero il genitore affidatario, risultano residenti nel territorio comunale.
3. La precedente norma si applica altresì ai genitori adottivi, e/o affidatari o a chiunque svolga questa funzione.
4. Hanno diritto a mantenere il posto fino al termine dell’anno in corso, i bambini che cambiano residenza in corso d’anno e che hanno frequentato il servizio per almeno 80 giorniconsecutivi.
5. Sono altresì ammessi al Micronido del Comune di Villafranca Piemonte i bambini non residenti nell’area di utenza (a fronte del versamento dell’intera tariffa), solo nel caso vi siano posti disponibili ed in presenza di esaurimento delle graduatorie.
6. I moduli di iscrizione sono da ritirarsi in Comune presso l’Ufficio Servizi Sociali, possono inoltre essere scaricati dal sito internet www.comune.villafrancapiemonte.to.it.
7. Il periodo di presentazione delle domande è così fissato:
 - dal 1° aprile al 31 maggio di ogni anno per le ammissioni con decorrenza settembre;
 - dal 1° al 31 ottobre per le ammissioni da marzo.Tale calendario non si applica per il primo anno di apertura del servizio.
8. Ad ogni domanda di ammissione al Micronido dovranno essere allegati i documenti meglio specificati nel modulo di iscrizione:

9. Le domande presentate al di fuori dei termini stabiliti saranno inserite in una lista d'attesa e saranno prese in considerazione dopo l'esaurimento della graduatoria. Le domande incomplete e non regolarizzate nei termini richiesti dall'ufficio comunale competente non verranno inserite nelle graduatorie.
10. I bambini iscritti e frequentanti l'anno precedente mantengono l'iscrizione per l'anno successivo; in caso contrario occorre comunicare la disdetta entro il termine dell'anno educativo in corso.
11. La frequenza al Micronido è garantita fino alla fine del mese di luglio dell'anno in cui il bambino compie il terzo anno d'età. E' consentita, in casi di documentata necessità, la permanenza fino all'inserimento nella scuola dell'Infanzia di bambini di età superiore ai tre anni, qualora vi siano posti liberi ed in assenza di richieste di iscrizione pendenti.

ART. 4 – GRADUATORIE E PRIORITA'

1. Si individuano 3 tipologie di utenti:

- a) bambini residenti in base alla definizione contenuta all'articolo 3 comma 2;
- b) bambini non residenti a Villafranca Piemonte con almeno uno dei genitori lavoratori presso aziende, uffici, negozi a Villafranca Piemonte;
- c) bambini non residenti.

2. Nell'ambito di ciascuna tipologia si applicano i seguenti criteri di priorità:

Ordine	Descrizione	Punteggio
A	Bambini portatori di handicap certificati dai servizi competenti	Priorità assoluta
B	Bambini con particolari e comprovati problemi di ordine sociale e familiare, segnalati dai servizi pubblici competenti	Priorità assoluta
C	Bambini con particolari e comprovati problemi di ordine sanitario/psicologico segnalati dai servizi pubblici competenti	40
D	Bambini con genitore con invalidità superiore al 66% previa esibizione del certificato di istituzione sanitaria o assistenza pubblica attestante il grado di invalidità	30
E	Bambini con fratello o sorella, appartenenti allo stesso nucleo familiare, con invalidità superiore al 66%, previa esibizione del certificato di istituzione sanitaria o assistenza pubblica attestante il grado di invalidità	20
F	Bambini che richiedono l'iscrizione al Micronido a tempo pieno	15
G	Bambino con entrambi i genitori con orario di lavoro a tempo pieno	20
H	Bambino con un genitore con orario di lavoro a tempo pieno ed uno part time	15
I	Bambino con un solo genitore occupato	10
L	Bambino di coppia gemellare	5
M	Bambino con fratelli o sorelle già frequentanti il micro nido (escluso i gemelli)	5
N	Per ogni anno di permanenza nella graduatoria di attesa	5
O	Bambino di età inferiore ai 12 mesi alla data del 30 aprile dell'anno di presentazione dell'istanza di ammissione	10

3. In caso di vedova/o, ragazza/o madre/padre, il punteggio di cui alle lettere G, H ed I viene raddoppiato (genitore occupato e occupato a tempo pieno o part time).
4. La collocazione in graduatoria dipende dal punteggio ottenuto; i bambini saranno ammessi al Micronido per ordine di graduatoria esauendo prima quella della tipologia 1.a, poi 1.b ed infine 1.c.

ART. 5 – RINUNCIA, DIMISSIONI E DECADENZA

1. Le famiglie i cui bambini sono ammessi al Micronido sono tenute, in caso di rinuncia al servizio, a comunicarlo tramite email al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo del Comune di Villafranca Piemonte e all'Ente Gestore, entro il giorno 20 del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza. In tal caso l'obbligo della contribuzione decade dal primo giorno del mese successivo. In caso contrario saranno tenuti al versamento dell'intera retta anche per il mese successivo.
2. In caso di assenze continuate e non giustificate oltre i 20 giorni, il responsabile del servizio può decidere la dimissione del bambino qualora si presenti la richiesta di altri inserimenti documentata dalle graduatorie.
3. Si procede inoltre alle dimissioni d'ufficio, con comunicazione scritta, nei seguenti casi:
 - mancato inizio della frequenza alla data assegnata, senza giustificato motivo;
 - ripetute inosservanze del seguente regolamento o delle norme interne del Micronido segnalate dagli educatori;
 - mancato pagamento della quota contributiva.

ART. 6 – COMMISSIONE DI CONTROLLO

1. Verrà costituita una commissione di verifica degli obiettivi e dei programmi del Micronido, che verrà rinnovata annualmente, composta da 9 membri: sindaco o assessore delegato, tre membri in rappresentanza del Consiglio comunale, di cui due di maggioranza e uno di minoranza, il responsabile dei servizi sociali del Comune, tre genitori dei bambini frequentanti il Micronido, il coordinatore pedagogico della ditta o della cooperativa che gestisce il servizio.
2. La commissione dovrà riunirsi almeno 1 volta all'anno.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE E PERCORSO EDUCATIVO DEL MICRONIDO

1. Il Micronido offre una serie di spazi "a misura di bambino", nei quali i piccoli sono stimolati ad esprimere le proprie potenzialità. Tutto ciò avviene sulla base di un percorso educativo promosso ed attuato collegialmente da tutte le figure professionali presenti nel servizio e condiviso con le famiglie. Durante la giornata i bambini svolgono diverse attività tra cui:
 - accoglienza;
 - attività individuale e/o di gruppo in relazione alle esigenze socio – affettive, motorie e cognitive dei singoli;
 - pasto;
 - riposo;
 - risveglio, merenda e ripresa delle attività di gruppo;
 - ricongiungimento con la famiglia secondo l'orario stabilito.
2. Il percorso educativo si definisce attraverso:
 - l'inserimento, che si realizza in modo graduale, con la presenza della famiglia e secondo le esigenze dei singoli piccoli utenti;
 - l'osservazione, finalizzata alla conoscenza dei bisogni per l'identificazione ed il raggiungimento degli obiettivi specifici;
 - la programmazione, che è mirata all'acquisizione delle competenze che portano il bambino al raggiungimento della propria autonomia e della socializzazione;

- le verifiche dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.
- 3. Per assicurare un ottimale ed utile percorso educativo la frequenza del bambino al Micronido deve svolgersi con continuità.

ART. 8 – CALENDARIO ANNUALE

1. Il Micronido funziona dal primo lunedì del mese di settembre all'ultimo giorno non festivo del mese di luglio. Durante tale periodo i servizi saranno sospesi esclusivamente nei giorni festivi o per interruzioni dovute a cause di forza maggiore.
2. All'inizio di ogni anno scolastico, verrà consegnato alle famiglie il calendario del Micronido, che terrà conto delle festività natalizie, pasquali e di quelle infrasettimanali.
3. La Commissione di Controllo può in ogni caso, in accordo con il Gestore del Micronido, determinare l'inizio anticipato ovvero posticipare la fine dell'anno scolastico.

ART. 9 – ORARI DI FREQUENZA

1. Il Micronido è aperto dal lunedì al venerdì. Sono previsti i seguenti orari di frequenza:

1) tempo pieno con pasto	dalle ore 7,30 alle ore 16,30 ;
2) tempo pieno prolungato con pasto	dalle ore 7,30 alle ore 18,30 ;
3) part time mattutino con pasto	dalle ore 7,30 alle ore 13,00 ;
4) part time pomeridiano con pasto	dalle ore 11,00 alle ore 16,30 ;
3. Eventuali e successive modifiche degli orari sono demandate alla Giunta Comunale, la quale in accordo con il Gestore del Micronido, avrà la possibilità di modificare gli orari di frequenza per sopravvenute esigenze di servizio e/o richieste degli utenti ;
4. In situazioni di emergenza in cui i genitori sono impossibilitati a presentarsi nell'orario stabilito; è prevista la possibilità di usufruire del servizio con supplemento orario, le cui tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 10 – CONSEGNA DEI BAMBINI

1. Negli orari di uscita previsti, i bambini potranno essere consegnati esclusivamente ai genitori o a persone da questi designati per iscritto al momento dell'inserimento. Ogni modifica, anche temporanea, delle persone incaricate deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, al personale del nido. La persona autorizzata dovrà quindi essere presentata dai genitori o presentarsi agli educatori munita di delega scritta e documento di riconoscimento valido.
2. Nel caso di affidamento giudiziale del bambino ad uno solo dei genitori o ad altra persona, l'affidatario dovrà esibire il provvedimento legale di affidamento.

ART. 11 – INSERIMENTO DEI BAMBINI

1. Il graduale inserimento del bambino nel Micronido viene programmato individualmente dagli operatori della struttura prevedendo, di comune accordo con i genitori, tempi e modi di frequenza sulla base delle esigenze del singolo utente.
2. Nel momento in cui si libera un posto, i genitori del primo bambino in graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4, sono tenuti ad iniziare l'inserimento; se dopo due solleciti questo non avviene, la loro domanda viene spostata in fondo alla graduatoria.

ART. 12 – ASSENZE ED ACCERTAMENTI SANITARI

1. Le assenze dei piccoli utenti, anche di un solo giorno, devono essere comunicate, anche telefonicamente, al personale del Micronido entro le ore 09.00 del giorno di assenza.
2. Il bambino che si sia assentato da scuola per ragioni non di malattia, e che abbia avvisato in precedenza il personale della scuola, potrà riprendere la frequenza scolastica senza certificato medico.
In caso di assenza del bambino per malattia è necessario consultare il Pediatra di libera scelta,

in assenza di sintomi per almeno 24 ore, il bambino potrà riprendere la frequenza scolastica. Il bambino che si sia assentato da scuola per malattia che ne abbia provocato l'assenza per un periodo superiore ai 5 giorni può riprendere la scuola senza certificato medico fatto salvi i casi di conclamata criticità per i quali l'Ente Gestore possa riservarsi di richiedere un certificato medico che ne attesti la guarigione.

3. In caso di assenza per malattia, a decorrere dal 11° giorno di assenza continuativa si applica una riduzione della tariffa di frequenza pari alla percentuale del 20% del costo giornaliero valutato con riferimento alla tariffa mensile corrisposta dall'utente. Il calcolo della tariffa giornaliera viene effettuato dividendo la tariffa mensile corrisposta dall'utente per i trenta giorni del mese standard preso come base di calcolo. Tale riduzione verrà applicata fino al rientro dell'utente. Qualora il rientro non avvenga in concomitanza con l'inizio si applica il procedimento di cui all'art.15. co 9.

ART. 13 –ALIMENTAZIONE E MENSA

1. All'interno del Micronido è previsto un servizio mensa con cucina interna che prevede un pasto completo per il pranzo, uno spuntino a metà mattina e la merenda pomeridiana.
2. L'alimentazione dei bambini è varia ed equilibrata, il menù è mensile e differenziato per ogni settimana. Sono previsti due menù: uno per la stagione invernale ed uno per quella estiva.
3. Se un bambino ha la necessità di seguire un'alimentazione specifica, il genitore deve presentare alla direzione un certificato medico che indichi il regime dietetico da seguire.
4. La preparazione e la somministrazione degli alimenti è controllata sotto l'aspetto qualitativo ed igienico secondo le disposizioni di legge riguardanti le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

ART. 14 – SOMMINISTRAZIONE FARMACI.

1. Per la somministrazione di farmaci da parte del personale del Micronido, si fa riferimento alle raccomandazioni interministeriali del 25/11/2005, che si allegano in parte integrante e sostanziale al presente regolamento.

ART. 15 – PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

1. La giunta comunale delibera annualmente e contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio, la quota di partecipazione alla spesa delle famiglie in base alle fasce ISEE.
2. Nel caso gli utenti siano più di uno appartenenti allo stesso nucleo familiare sarà applicata una riduzione pari al 20% sulle ulteriori rette pagate.
3. Chi decide di non avvalersi del calcolo ISEE verrà inserito nella fascia di reddito massima.
4. Il versamento della retta deve essere effettuato seguendo le indicazioni degli uffici competenti entro e non oltre il giorno 5 del mese di frequenza.
5. La retta è comprensiva di tutti i pasti previsti e del materiale igienico – sanitario (compresi i pannolini).
6. La retta è altresì comprensiva del materiale didattico e/o attrezzature ludiche necessario.
7. In nessun caso il Gestore potrà pretendere dalle famiglie dei piccoli utenti ulteriori esborsi.
8. Se l'inserimento del bambino al Micronido avviene nel corso del mese, la retta dovuta viene divisa per quattro e rapportata al numero di settimane di frequenza. E' dovuta l'intera settimana indipendentemente dal giorno di inizio della frequenza (dal lunedì al venerdì).

ART. 16 – USO ED ACCESSO AI LOCALI

1. I locali adibiti al Micronido possono essere utilizzati solo per lo svolgimento delle attività educative durante il normale orario di servizio.
2. Al di fuori di questi orari l'Amministrazione Comunale può consentire l'uso dei locali per lo svolgimento di iniziative che realizzino la funzione stessa del Micronido come centro di attività culturale, sociale e civile – con particolare attenzione alla promozione di percorsi di partecipazione delle famiglie – e fatto salvo il ripristino delle normali condizioni igieniche/sanitarie al termine di ogni utilizzo.

3. L'accesso al Micronido è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere.

ART. 17 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Copia del presente regolamento viene consegnata ai genitori al momento dell'iscrizione.
2. Per il miglioramento del servizio del Micronido, il Consiglio Comunale può approvare in qualunque momento, variazioni al presente regolamento.
3. Per motivi di carattere tecnico – organizzativo, si consente la deroga delle norme contenute nel presente regolamento agli articoli 3 e 8, per la prima apertura del servizio Micronido.